



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno III

Mogadiscio, 22 Dicembre 1962

Suppl. N. 4 al N. 12

CONSIGLIO

doppio

qualunque

1°

e

de

## SOMMARIO

### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

dicembre 1962, n. 28 *Cittadinanza Somala.*

pag.

3

### FIRST PART

#### LAWS AND DECREES

LAW No. 28 of 22 December 1962: *Somali Citizenship.*

pag.

3

**PARTE SECONDA**

**DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE:**

N. N.

---

**SECOND PART**

**PROVISIONS, STATEMENTS, ADVERTISEMENTS AND MISCELLANEOUS**

N. N.

**PARTE PRIMA**

**LEGGI E DECRETI**

**LEGGE 22 dicembre 1962, n. 28.**

**Somala.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Preso atto dell'approvazione dell'Assemblea Nazionale;

**PROMULGA**

**Art. 1.**

*Modi di acquisto*

La cittadinanza somala si acquista per legge o per concessione.

**Art. 2.**

*Acquisto della cittadinanza per legge*

E' cittadino per legge:

- a) il figlio di padre cittadino;
- b) il somalo, residente nel territorio della Repubblica o all'estero, che manifesta la volontà di rinunciare ad altra cittadinanza o sudditanza di cui sia eventualmente provvisto

**Art. 3.**

*Qualità di «Somalo»*

Ali effetti della presente legge, si considera «Somalo» chiunque appartiene per origine, lingua o tradizione alla Nazione Somala.

Art. 4.

*Acquisto della cittadinanza per concessione*

La cittadinanza somala può essere concessa, a domanda, al maggiorenni il quale:

- a) abbia stabilito da almeno sette anni la sua residenza nel territorio della Repubblica;
- b) abbia serbato buona condotta morale e civile;
- c) abbia manifestato la volontà di rinunciare ad ogni altra cittadinanza o sudditanza.

Art. 5.

*Riduzione del termine*

Il termine di cui alla lettera a) del precedente articolo è di soli due anni, qualora il richiedente sia figlio di madre somala, ancorché non cittadina.

Art. 6.

*Modalità della dichiarazione di rinuncia*

1. La dichiarazione di rinuncia ad altra cittadinanza o sudditanza, di cui agli articoli 2 e 4 della presente Legge, è prestata avanti al Presidente del Tribunale Distrettuale del luogo ove il dichiarante dimora, ovvero ad un Consolato della Repubblica se il dichiarante dimora all'estero.

2. Di essa è redatto verbale in duplice copia, una delle quali è consegnata all'interessato.

3. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) dell'articolo 2, se l'interessato è minore, la dichiarazione può essere prestata da chi legalmente lo rappresenta.

Art. 7.

*Modalità della concessione*

1. La concessione di cittadinanza, di cui all'art. 4 della presente Legge, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. Sul provvedimento deve essere previamente sentito il parere di una speciale Commissione, composta di un Presidente e di otto Membri, nominati per un biennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, sentito il Consiglio dei Ministri.

3. Il Presidente e i Membri della Commissione sono scelti fra cittadini somali particolarmente idonei, in modo da rappresentare i vari settori della comunità nazionale.

Art. 8.

*Giuramento*

1. concessione di cui al precedente articolo non ha effetto dell'interessato, se questi non presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di leale osservanza della sua Costituzione e

2. Il giuramento è prestato nelle mani del Presidente del Tribunale Distrettuale territorialmente competente.

Art. 9.

*Concessione della cittadinanza onoraria*

decreto

servigi.

onoraria non implica godimento di diritti politici, ad obblighi militari. Non si estende ai familiari.

Art. 10.

*Perdita della cittadinanza per rinuncia*

Perde la cittadinanza:

- a) chi, avendo eletto all'estero la propria residenza, acquisti volontariamente una cittadinanza straniera, o stabilisca volontariamente di sudditanza con uno Stato estero;
- b) chi, avendo eletto all'estero la propria residenza ed acquisito senza il concorso della propria volontà una cittadinanza straniera o stabilito un rapporto di sudditanza con uno Stato estero, dichiara di rinunciare alla cittadinanza somala;
- c) chi, avendo accettato all'estero un impiego da un Governo straniero, od essendo volontariamente entrato al servizio militare di altro stato, persista in tale posizione nonostante l'intimazione del Governo somalo di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio sotto comminatoria di perdita della cittadinanza.

Art. 11.

*Perdita per indegnità della cittadinanza  
acquisita per concessione*

1. La cittadinanza acquisita per concessione può essere revocata per indegnità:
  - a) se il decreto di concessione è stato ottenuto con frode, con false dichiarazioni, o con l'occultamento di circostanze rilevanti;
  - b) se l'interessato è stato condannato ad una pena non inferiore a cinque anni di reclusione per delitto contro la personalità dello Stato Somalo;
2. Il relativo provvedimento è adottato nelle stesse forme previste per la concessione.
3. La perdita della cittadinanza acquisita per concessione non si estende alla moglie e ai figli minori dell'interessato.

Art. 12.

*Modi di riacquisto*

1. Colui che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 2 della presente Legge, ha perduto la cittadinanza somala, può riacquistarla, a domanda, se fissa successivamente la propria residenza nel territorio della Repubblica, e manifesta la volontà di rinunciare alla cittadinanza o sudditanza straniera nei modi previsti dall'art. 6 della presente Legge.
2. Negli altri casi, colui che ha perduto la cittadinanza somala può riacquistarla, a domanda, se fissa successivamente la propria residenza per almeno tre anni nel territorio della Repubblica, e dimostra di trovarsi nelle condizioni previste dalla Legge per l'acquisto della cittadinanza.

Art. 13.

*Donna coniugata*

1. La donna non cittadina che si unisce in matrimonio con un cittadino, ne acquista la cittadinanza. Essa la conserva anche in caso di scioglimento del vincolo matrimoniale, salvo rinuncia ai sensi dell'articolo 10.
2. Salvo quanto previsto nel secondo comma dell'articolo 9, la donna non cittadina, moglie di uno straniero o di un apolide che diviene successivamente cittadino, acquista la cittadinanza somala.

3. La donna cittadina che si unisce in matrimonio con uno straniero, perde la cittadinanza somala, se, a causa del matrimonio, le viene comunicata la cittadinanza del marito.

4. Salvo quanto previsto nel terzo comma dell'art. 11, la donna cittadina, moglie di un cittadino il quale perde la cittadinanza, la perde anch'essa, a meno che il marito sia divenuto apolide o che la nuova cittadinanza da lui acquisita non possa esserle comunicata.

5. La donna già cittadina, che ha perduto la cittadinanza a causa del matrimonio con uno straniero, la riacquista dopo lo scioglimento del vincolo matrimoniale, purchè stabilisca la propria residenza nel territorio della Repubblica e manifesti la volontà di rinunciare ad ogni altra cittadinanza o sudditanza nei modi previsti dall'articolo 6.

Art. 14.

*Figli minori*

1. Salvo quanto previsto negli articoli 9 e 11, il minore il cui padre acquista, perde o riacquista la cittadinanza somala, segue in ogni caso la cittadinanza del padre; e se questi è apolide, quella della madre.
2. Tuttavia, dopo il raggiungimento della maggiore età, il figlio può dichiarare di eleggere la cittadinanza che aveva all'atto della nascita, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 6.

Art. 15.

*Minori in condizione speciale*

1. Il minore, figlio di genitori sconosciuti ma nato nel territorio della Repubblica, è considerato cittadino, purchè non abbia conseguito una cittadinanza o sudditanza straniera.
2. Si presume nato nel territorio della Repubblica, fino a prova contraria, il figlio di ignoti trovato nel territorio medesimo.

Art. 16.

*Minore età*

1. Agli effetti della presente legge, si considera «minore» chi non ha compiuto il quindicesimo anno di età.
2. Tuttavia, ai particolari effetti di cui agli articoli 4 e 14, la maggiore età è determinata dalla legislazione dello Stato alla cui cittadinanza si rinuncia.

Art. 17.

*Norma abrogativa*

Le norme della Legge 12 febbraio 1960, n. 9, dell'Ordinanza 25 giugno 1960, n. 15 e di ogni altro provvedimento incompatibile con la presente Legge, sono abrogate.

Art. 18.

*Cittadinanza acquisita*

Tutti coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente Legge, avevano acquistato la cittadinanza somala in base a preesistenti disposizioni legislative, restano cittadini di pieno diritto.

Art. 19.

*Norme regolamentari*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge, saranno emanate norme regolamentari di attuazione.

Art. 20.

*Entrata in vigore*

La presente Legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente Legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e pubblicata sul Bollettino Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Repubblica.

Data a Mogadiscio, addì 22 dicembre 1962.

**Aden Abdulla Osman**

*Il Primo Ministro*

ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

*Il Ministro dell'Interno*

MOHAMUD ABDI NUR

**FIRST PART**

**LAWS AND DECREES**

LAW No. 28 of 22 December 1962.

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC

Taking note of the approval of the National Assembly

HEREBY PROMULGATES

the following law:

Article 1.

*Acquisition of Citizenship*

Somali citizenship may be acquired by operation of law or by grant.

Article 2.

*Acquisition of Citizenship by Operation of Law*

Any person:

- a) whose father is a Somali citizen;
- b) who is a Somali residing in the territory of the Somali Republic or abroad and declares to be willing to renounce any status as citizen or subject of a foreign country shall be a Somali citizen by operation of law.

Article 3.

*Definition of «Somali»*

For the purpose of this law, any person who — by origin, language or tradition — belongs to the Somali Nation, shall be considered a «Somali».

Article 4.

*Acquisition of Citizenship by Grant*

Somali citizenship may be granted to any person who is of age and makes application therefor, provided that:

- a) he has established his residence in the territory of the Somali Republic for a period of at least seven years;
- b) he is of good civil and moral conduct;
- c) he declares to be willing to renounce any status as citizen or subject of a foreign country.

Article 5.

*Reduction of Period*

The period referred to in sub-paragraph a) of the preceding article shall be reduced to two years, where the person concerned is the child of a Somali mother even if she is not a citizen.

Article 6.

*Renunciation of Foreign Citizenship*

1. Any person who, in accordance with articles 2 and 4 of this law, declares that he is willing to renounce any status as citizen or subject of a foreign country, shall make such declaration before the President of the District Court of the district where he resides or, if he resides abroad, before a Consulate of the Somali Republic.

2. A certificate that the declaration has been made shall be issued in two copies, one of which shall be delivered to the person concerned.

3. In the case provided for in paragraph b) of article 2, if the person concerned is a minor, the declaration may be made by his legal representative.

Article 7.

*Granting of Citizenship*

1. The granting of citizenship provided for in article 4 of this law shall be made by decree of the President of the Republic on the proposal of the Minister of Interior, having heard the Council of Ministers.

2. The granting of citizenship shall be subject to the prior advice of a special Commission consisting of a President and eight members appointed for a period of two years by decree of the President of the Republic on the proposal of the Prime Minister, having heard the Council of Ministers.

3. The President and the Members of the Commission shall be chosen from among qualified Somali citizens representing the various sections of the national community.

Article 8.

*Oath*

1. The decree granting Somali citizenship referred to in the preceding article shall not come into force unless the person concerned takes an oath of allegiance that he will be loyal to the Republic and comply with the Constitution and other laws.

2. The oath shall be administered before the President of the District Court competent for the area.

Article 9.

*Granting of Honorary Citizenship*

Honorary Somali citizenship may be granted to any person who has rendered exceptional services to the Somali Republic. The granting of honorary citizenship shall be made by decree of the President of the Republic on the proposal of the Prime Minister, having heard the Council of Ministers. The granting of honorary citizenship shall not be subject to the procedures and conditions established in the preceding articles.

2. of honorary citizenship shall not include the enjoyment of rights or the obligation to render military service to the members of the family of the person to whom has been granted.

Article 10.

*Renunciation of Citizenship*

Any Somali citizen who:

- a) having established his residence abroad, voluntarily acquires foreign citizenship or the status as subject of a foreign country;
  - b) having established his residence abroad, and having acquired, for reasons beyond his will, foreign citizenship or the status as subject of a foreign country, declares to renounce Somali citizenship;
  - c) being abroad and having accepted employment from a foreign Government or voluntarily serving in the armed forces of a foreign country, continues to retain his post, notwithstanding the notice from the Somali Government that, unless he leaves the employment or the service within a definite period of time, he shall lose Somali citizenship;
- shall cease to be a Somali citizen.



Article 17.

*Repeal*

The law 12 February 1960, No. 9, the Ordinance 25 June 1960, No. 15, and any other provision incompatible with this law, are hereby abrogated.

Article 18.

*Citizenship Previously Acquired*

Any person who, at the date of the entry into force of this law, had acquired Somali citizenship under the provisions of previous legislation, shall retain his citizenship for all purposes.

Article 19.

*Regulations*

Regulations for the implementation of this Law shall be issued within six months from the date of the entry into force of this Law.

Article 20.

*Entry Into Force*

This Law shall come into force on the thirtieth day following the date of its publication.

This law shall be included in the Official Compilation of Laws and published in the Official Bulletin.

All persons shall be required to observe it and to cause others to observe it as a law of the Republic.

**Aden Abdulla Osman**

*The Prime Minister*  
ABDI-RASHID ALI SHERMARKE

*The Minister of Interior*  
MOHAMUD ABDI NUR

**PARTE SECONDA**

**DISPOSIZIONI, COMUNICATI, INVITI, VARIE**

N. N.

**SECOND PART**

**PROVISIONS, STATEMENTS, ADVERTISEMENTS AND MISCELLANEOUS**

N. N.